LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5-01-1995 REGIONE PIEMONTE

Norme per l' utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Monte Fenera

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 2 del 11 gennaio 1995

Indice:

Articoli della Legge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 5

Accesso alla grotte

- 1. L' accesso alle grotte di interesse archeologico denominate Ciota Ciara, Ciutarun, Belvedere, Grotta del Laghetto e tana della Volpe è consentito previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
- 2. L' accesso alle grotte di interesse speleologico non elencate al comma 1 è consentito:
 a) ai visitatori accompagnati da personale autorizzato.
- previo avviso all' Ente di gestione;
- b) agli speleologi, previa compilazione di moduli con i quali sia segnalata la loro presenza in grotta e sia specificata l' eventuale campagna di lavoro o di addestramento da effettuare.
- 3. Nelle aree carsiche del Parco le attività di studio, ricerca e documentazione, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 69 << Tutela del Patrimonio speleologico della Regione Piemonte >>, sono condotte sulla base di accordi e convenzioni con l' Ente di gestione.
- 4. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.
- 5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Legge Regionale PIEMONTE Numero 69 del 1980 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Legge Regionale PIEMONTE Numero 69 del 1980 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Regionale PIEMONTE Numero 69 del 1980 Articolo 6